

delibera C.C. n. 93 del 20.03.2000

Ed in prosecuzione di adunanza,

- richiamata la discussione svoltasi congiuntamente per gli oggetti n. 13 e 14 dell'avviso di convocazione ed allegata all'originale della delibera C.C. n. 92 del 21.03.2000, trascritta come registrata sul nastro magnetico dell'apparecchio situato nella sala consiliare;

- preso atto del movimento riportato nella delibera sopracitata;

il Presidente pone in votazione palese il testo della delibera che di seguito si riporta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D.Lgs. 114/'98 che introduce radicali innovazioni nella materia del Commercio al dettaglio;

- visto in particolare l'art. 8, IV c. del D.Lgs. 114/'98 che testualmente recita: *“Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa, e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. n. 241/'90 e successive modifiche“;*

- considerato che il soprarichiamato Decreto Bersani ha introdotto una nuova fattispecie procedimentale costituita dal rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita ai sensi dell'art. 8 contenuto nel medesimo;

- considerata pertanto la necessità di ottemperare alla previsione normativa nei tempi prescritti (entro il termine del 23.03.2000), dettando le norme sul procedimento concernente le domande per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di medie strutture di vendite;

- richiamati i principi contenuti nella L.241/'90 e nel D.P.R. n. 300/'92;

- visto che, ai sensi dell'art. 53 della L. 8.06.1990 n. 142, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Dott.ssa Maria Grazia Fantinelli, il Dirigente del Settore Arch. Moreno Daini in data 13.03.2000 ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica;

- dato atto che il Dirigente del Settore Economico Finanziario non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile in quanto la proposta stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria e ciò ai sensi dell'art. 21, 7° comma, del vigente Regolamento di Contabilità;

D E L I B E R A

- di approvare le norme sul procedimento amministrativo concernente le domande di apertura, trasferimento e ampliamento di medie strutture di vendita, riportate nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

delibera C.C. n. 93 del 20.03.2000

La sujestesa proposta di deliberazione ottiene la seguente votazione, il cui esito, accertato dagli scrutatori è proclamato dal Presidente:

<i>Presenti</i>	<i>n. 22</i>	
<i>favorevoli</i>	<i>n. 17</i>	<i>(Gruppi: Democratici Sinistra-Indipendenti - Socialisti Democratici Italiani - I Democratici – Progetto Popolare e Rifondazione Comunista-Indipendenti)</i>
<i>contrari</i>	<i>n. 3</i>	<i>(Gruppo Alleanza Nazionale)</i>
<i>astenuti</i>	<i>n. 2</i>	<i>(Gruppi: Forza Italia e Progetto Imola)</i>

La sujestesa proposta di deliberazione è approvata.

MGF/rs

**NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CONCERNENTE LE DOMANDE DI APERTURA, TRASFERIMENTO ED AMPLIAMENTO
DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.**

ART. 1 – TIPOLOGIE PROCEDIMENTI -

L'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di superficie di una media struttura di vendita è sottoposta alla disciplina del silenzio – assenso di cui alla Legge 07.08.1990 N. 241.

Il termine entro il quale le domande per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui al successivo comma 5 devono intendersi accolte, qualora non venga comunicato all'interessato alcun provvedimento di diniego, è di 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Le istanze relative alle medie strutture di vendita devono essere presentate al Comune di Imola utilizzando la modulistica (MOD. COM.2 – MOD. COM.3) di cui all'allegato B e C della Deliberazione 13.04.1999 della Conferenza Unificata ex art.8 del D.Lgs. 28.08.1997 N.281 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23.04.1999 – Serie Generale – N.94.

La modulistica di cui sopra deve essere compilata dal richiedente con le modalità e le istruzioni di cui alla circolare del Ministero dell'Industria N. 3465/C del 25.06.1999 recante "Istruzioni modulistica inerente le comunicazioni e le domande di autorizzazioni di cui agli art.7,8 e 9 del D.Lgs. 31.03.1998 N.114".

Il procedimento amministrativo di cui all'art. 8 comma 1, del D.Lgs. N. 114/98 è attivato con domanda da parte del richiedente all'Amministrazione Comunale nei casi di:

- nuovo esercizio;
- concentrazione;
- trasferimento di sede;
- ampliamento di superficie di vendita;
- ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento;
- estensione di settore merceologico.

Il procedimento amministrativo di:

- subingresso
- riduzione di superficie di vendita
- riduzione di settore merceologico
- cessazione d'attività

relativo ad una media struttura di vendita è attivato con comunicazione da parte dell'interessato all'Amministrazione comunale.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Attività Economiche.

ART. 2 – RICEVIMENTO DELLA DOMANDA O DELLA COMUNICAZIONE -

Entro 3 giorni dal ricevimento della domanda o della comunicazione da parte del Servizio comunale competente, sarà inviata al soggetto interessato una comunicazione di avvio procedimento recante le seguenti indicazioni:

- amministrazione competente;
- oggetto del procedimento promosso;
- l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- responsabile del procedimento;
- termine di conclusione del procedimento, qualora non vengano rilevate irregolarità o incompletezza della domanda;

ART. 3 – RICHIESTA DOCUMENTAZIONE –

Verificata la domanda o la comunicazione, nel caso di incompletezza o irregolarità della stessa, il responsabile del procedimento provvederà a richiedere all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento le necessarie integrazioni , interrompendo i termini del procedimento.

Tali termini inizieranno a decorrere ex novo al momento della presentazione della documentazione integrativa richiesta e potranno essere interrotti una seconda volta solo se vi è la necessità di acquisire ulteriori elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione comunale e che essa non possa acquisire autonomamente.

Nel caso di richiesta di elementi integrativi i termini iniziano a decorrere nuovamente dalla data del ricevimento degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 4 – EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO -

Terminata la fase istruttoria, il Dirigente del Settore provvede a rilasciare l'autorizzazione, ovvero a notificare all'interessato un provvedimento di diniego.

Per quanto concerne i procedimenti soggetti a comunicazione di cui al precedente art. 1 comma 6, ai sensi del combinato disposto dagli art. 26 comma 5, e 7, comma 1 del D.Lgs. N. 114/1998 , l'attività potrà essere iniziata decorso il relativo termine di 30 giorni, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti interdittivi da parte dell'Amministrazione comunale.

Tale termine non si applica nella fattispecie di subingresso nell'esercizio dell'attività in assenza di modifiche strutturali ai locali di esercizio ed al settore merceologico.

ART. 5 – INIZIO DELL'ATTIVITA' – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE -

L'interessato può iniziare a svolgere l'attività per la quale ha richiesto l'autorizzazione di cui al precedente art. 1, 5°c.:

- dopo il rilascio dell'autorizzazione, previo ottenimento del prescritto certificato di usabilità e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.
- decorso il termine stabilito per la formazione del silenzio – assenso senza che gli sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 114/'98, l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga su richiesta motivata dell'interessato in caso di comprovata necessità;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5 comma 2 del D.Lgs. 114/'98;
- d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 114/'98.

ART. 6 – ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO -

Il Dirigente del Settore, qualora sussistano motivate e prevalenti ragioni di pubblico interesse, può annullare l'atto di assenso illegittimamente formatosi ovvero, ove ciò sia possibile, fissare un termine entro il quale l'interessato può provvedere a regolarizzare l'attività.

ART. 7 – CONFERENZA DEI SERVIZI -

Il rilascio di provvedimento autorizzativo o di diniego di una autorizzazione per media struttura di vendita è soggetto a verifica del rispetto dei Criteri approvati con delibera C.C. n. 92 del 20.03.2000, previo esame contestuale della pratica da parte di Conferenza dei Servizi Attività Economiche, Ambiente, Urbanistica ed Edilizia privata del Comune interessato ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge N. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, convocata dal Responsabile del Procedimento.

Qualora la complessità della pratica richieda l'analisi da parte di altri Servizi dell'Amministrazione comunale e/o di Enti esterni alla stessa, gli stessi potranno essere convocati a partecipare alla riunione della Conferenza dei Servizi.

Dei lavori della Conferenza dei servizi verrà redatto apposito verbale che costituirà parere istruttorio non vincolante per l'emissione del provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita.